

COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile

Il Municipio di Caslano,

Richiamati:

- il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile approvato dal Consiglio Comunale il 13.12.2023 (MM 1380) e dalla Sezioni degli enti locali il 29 marzo 2024:
- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);

con risoluzione municipale n. 5199 del 18 marzo 2024,

stabilisce:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivo

¹La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 Credito quadro disponibile

¹Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 l'importo disponibile è stabilito dal credito quadro definito annualmente in sede di approvazione dei conti preventivi del Comune.

²Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile.

Art. 3 Ambiti incentivati

¹Previa la disponibilità del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure nei seguenti ambiti:

- a) Risanamenti energetici di edifici esistenti che beneficiano dei finanziamenti cantonali per il Risanamento Base e per gli Edifici certificati;
- b) Sostituzione di pompe di calore esistenti;
- c) Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili;
- d) Impianti fotovoltaici;
- e) Impianti solari termici;
- f) Allacciamenti a reti di teleriscaldamento;
- g) Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza;
- h) Biciclette elettriche;

Capitolo II

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili

Art. 4 Procedura generale

¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari scaricabili dal sito www.caslano.ch o da richiedere all'ufficio tecnico comunale.

²Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

³Gli incentivi comunali, in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili per gli edifici, possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

⁴Gli incentivi comunali, in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili per gli edifici, per gli artt. 5, 6, 7 (esclusi gli impianti a legna in pezzi), 9, 10, possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare hanno beneficiato di un incentivo cantonale ai sensi del Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 (in seguito Decreto esecutivo cantonale) e/o al Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014 per quanto riguarda l'art.9.

Art. 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune

²L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale

³Fanno stato le condizioni e i criteri definiti agli art. 6, 7 e 8 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

³L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 800.--.

Art. 6 Sostituzione di una pompa di calore

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

²L'incentivo è concesso unicamente per sostituzioni che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della sostituzione delle pompe di calore. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale

³Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 16 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

⁵L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 800.-- per impianto.

Art. 7 Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a pellets, a legna o si allacciano ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

²L'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³Ad esclusione degli impianti a legna in pezzi, fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 15 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

⁴Gli impianti di riscaldamento a legna in pezzi fino a 70 kW_{th} di potenza nominale devono essere dotati del *Marchio di qualità Energia legno Svizzera* o equivalente e deve essere fornita la *Garanzia di prestazione Riscaldamenti a legna* di SvizzeraEnergia. Gli impianti di riscaldamento a legna in pezzi superiori a 70 kW_{th} di

potenza nominale devono essere forniti del formulario di progetto QMmini verificato e controfirmato dall'organo di verifica QM-Holzheizwerke oppure la conferma di mandato ad un responsabile QM-Holzheizwerke per progetti QMstandard semplificato o QMstandard e la *Garanzia di prestazione Riscaldamenti a legna* di SvizzeraEnergia.

⁵Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente o, per la sostituzione con un impianto a legna, dalla fatturazione della prestazione.

⁴L'importo concesso per impianti a pompa di calore, a pellet, a legna o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento ammonta al 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.--.per impianto.

Art. 8 Installazione di impianti fotovoltaici

¹Possono beneficiare dell'incentivo (contributo unico) coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici da 2 a **30 kWp** che beneficiano del contributo unico cantonale

³L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo unico cantonale. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

⁴Fanno stato le condizioni e i criteri definiti Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014 (artt.20, 21, 22, 24, 25,26). Sono esclusi incentivi per impianti ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 del RFER.

⁵Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

⁶L'importo concesso ammonta al 30% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di fr. 1'000.-- per impianto.

Art. 9 Installazione impianti solari termici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale;

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 12 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

³L'importo concesso ammonta al 30% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.-- per impianto.

Art. 10 Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno allestire un'etichetta energetica CECE, un rapporto di consulenza CECE-Plus, un'analisi sulla base del mansionario UFE per edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE, un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE, una consulenza "Bussola Energia", o per l'ottenimento di una certificazione provvisoria Minergie. L'incentivo per l'allestimento di un'etichetta energetica CECE non è cumulabile con l'incentivo per l'allestimento di un rapporto CECE Plus.

²Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.

³L'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

⁴Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 18 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

⁵Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

⁶L'importo concesso ammonta al 30% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un massimo di fr. 300.--.per unica analisi.

Capitolo III

Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 12 Procedura generale

¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi formulari scaricabili dal sito www.caslano.ch o da richiedere all'ufficio tecnico comunale.

²Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 13 Biciclette elettriche

¹Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:

 le persone fisiche maggiorenni (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso B e C) domiciliate a Caslano da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- sono escluse dal presente regolamento le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dall'acquisto. Fa stato la data della fattura d'acquisto.

⁴L'importo concesso ammonta al 20% del costo (IVA inclusa) ritenuto un massimo di fr. 200.--. per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a e lett. b dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV); sono esclusi motocicli, motoleggere e scooter elettrici.

⁵Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁶Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- 1 bicicletta ogni 3 anni

⁷Il beneficiario non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Capitolo IV

Disposizioni finali

Art. 14 Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

Art. 15 Versamento degli incentivi

¹Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento dell'incentivo avviene di regola entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

²È escluso il versamento in contanti.

Art. 16 Riscossione indebita

¹Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

²Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo, determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per anni seguenti.

³Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 17 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 18 Pubblicazione, termini e rimedi giuridici

¹La presente Ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione municipale n 5199 del 18 marzo 2024 e viene pubblicata all'albo comunale per 30 giorni a partire dall'8 aprile 2024.

²Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 19 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

¹La presente Ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione vigente in materia, riservato l'art. 208 LOC.

²A titolo transitorio valevole solo fino al 31 agosto 2024, sui termini per l'inoltro delle richieste di incentivo fissati dalla presente ordinanza (vedi art. 5 cpv. 4, art. 6 cpv. 4, art. 7 cpv. 5, art. 8 cpv. 5, art. 9 cpv. 4, art. 10 cpv. 5, art. 13 cpv. 3) è concessa una proroga di 4 mesi, tenuto conto del fatto che il Regolamento e l'Ordinanza sono entrati in vigore ad anno già iniziato.

Ris. mun. del 18 marzo 2024

6987 Caslano, 8 aprile 2024

Esposta agli albi comunali dal 8 aprile 2024 all'8 maggio 2024